Repertorio n. 11584 Raccolta n. 9413

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

DI PROMOZIONE SOCIALE

REPUBBLICA ITALIANA

REGISTRATO A:
LODI
IL 29/10/2026
N. 7160
SERIE 1T
PAGATI € 245,00

L'anno 2026 (duemilaventisei)
il giorno 27 (ventisette)
del mese di ottobre,
a Lodi, nel mio studio in Via Legnano n. 10,
avanti a me Dottor Alessandro Balti, Notaio in Lodi iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Milano,
sono comparsi i signori

ROSSI ELEONORA, nata a Milano il 5 aprile 1976 ed ivi residente, in Alzaia Naviglio Pavese n. 12, codice fiscale RSS LNR 76D45 F205A, in proprio e in qualità di procuratrice speciale dei signori

ZANINELLI LAURA, nata a Milano il 29 agosto 1982 ed ivi residente, in Via Treccani Degli Alfieri Giovanni n. 22, codice fiscale ZNN LRA 82M69 F205I,

DRAGONETTI DIANA, nata a Salerno il 31 dicembre 1975, residente a Milano, in Via Cascina Barocco n. 17, codice fiscale DRG DNI 75T71 H703O,

FUGAZZA FABRIZIO, nato a Milano il 22 febbraio 1963, residente a Rozzano (MI), in Via delle Rogge n. 3, codice fiscale FGZ FRZ 63B22 F205Y,

a questo atto autorizzata in forza di procura speciale a mio rogito del 21 ottobre 2026, rep. 11562, che in originale Si allega al presente sotto la **lettera "A"**,

PERICLE POLI, nato a Napoli il 1° marzo 1963, residente a Milano, in Piazza Piola, n. 1, codice fiscale PLO PCL 63C01 F839X,

CARRAVIERI GUIDO, nato a Genova il 29 aprile 1964, residente a Milano, in Via Pier Luigi Da Palestina n. 33, codice fiscale CRR GDU 64D29 D969H,

MOGAVERO ELISA, nata a Piacenza il 23 dicembre 1980, residente a Milano, in Via Darwin Carlo n. 19, codice fiscale MGV LSE 80T63 G535M,

(gli Associati)

comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. I signori LAURA ZANINELLI, DIANA DRAGONETTI, FABRIZIO FUGAZZA, come sopra rappresentanti, ELEONORA ROSSI, PERICLE POLI, GUIDO CARRAVIERI ed ELISA MOGAVERO dichiarano di costituire, in forma di associazione non riconosciuta, ai sensi del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, un'associazione denominata:

"STUDIOCULTURA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

o, in forma abbreviata,

"STUDIOCULTURA APS"

2. Ai sensi dell'articolo 12 del CTS, l'Associazione potrà utilizzare nella propria denominazione la locuzione di "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" o, in forma abbreviata, l'acronimo "APS" a decorrere

Firmato digitalmente da
ALESSANDRO BALTI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
MILANO:80052030154

dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e fino a che perdura tale iscrizione. L'Associazione si presenterà altrimenti in atti, documenti e comunicazioni unicamente come "STUDIOCULTURA".
3. L'associazione è retta dalle norme del codice civile, dal Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e da ogni altra norma tempo per tempo vigente in materia e dallo statuto allegato al presente atto sotto la **lettera "B"**.

ARTICOLO 2

SEDE ASSOCIATIVA

1. L'associazione ha sede legale e operativa nel Comune di Milano, in Alzaia Naviglio Pavese n. 12, e sede operativa nel Comune di Pellezzano (SA), in Viale Filanda n. 3.
2. L'associazione potrà istituire sedi secondarie nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi associativi.
3. L'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporterà modifica del presente atto costitutivo, ma unicamente l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 3

SCOPO E ATTIVITÀ

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, dell’articolo 5, comma 1, e dell’articolo 21, comma 1, CTS, l'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale in forma di azione volontaria, di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità, di produzione o scambio di beni o servizi:
• educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);
• interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f);
• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i);
• promozione della cultura della legalità; promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali; promozione dei principi costituzionali.
In particolare, l'Associazione esercita, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, le seguenti attività:
- organizzazione di mostre, esposizioni, installazioni, residenze artistiche, concorsi, premi, eventi e progetti curatoriali;
- organizzazione di conferenze, incontri, dibattiti, presentazioni,

visite guidate, itinerari culturali, festival e rassegne;
- organizzazione di laboratori e percorsi per scuole, bambini, giovani e adulti, corsi, workshop e attività formative rivolte anche a professionisti, associazioni, imprese ed enti pubblici e privati;
- elaborazione di progetti che mettano in relazione arte, cultura, salute, prevenzione, cura, benessere individuale e collettivo, anche in collaborazione con strutture sanitarie e sociosanitarie;
- organizzazione di proiezioni e cineforum, nonché la produzione e la diffusione di opere audiovisive, documentari e nuovi linguaggi digitali;
- organizzazione di concerti, rassegne e performance musicali, opere teatrali e di danza, nonché attività interdisciplinari;
- organizzazione di iniziative rivolte a persone fragili o svantaggiate, progetti interculturali e intergenerazionali, per favore il contrasto all'isolamento e alle disuguaglianze nell'accesso alla cultura;
- valorizzazione di territori, quartieri, borghi e aree periferiche o caratterizzate da scarsa offerta culturale;
- recupero e attivazione di spazi attraverso l'arte e la cultura;
- valorizzazione e diffusione della conoscenza del patrimonio artistico, storico, paesaggistico, ambientale e delle identità locali;
- educazione alimentare, alla cultura enogastronomica, all'agricoltura sostenibile, alla biodiversità, alle produzioni locali e al rapporto tra cibo, arte, cultura, paesaggio e territorio;
- sensibilizzazione ambientale, all'economica circolare, alla sostenibilità e a rapporto tra cultura, natura e comunità;
- promozione di studi, pubblicazioni, cataloghi, attività editoriali, documentazione, ricerca e sperimentazione;
- promozione e organizzazione di progetti con musei, fondazioni, università, scuole, enti pubblici, istituzioni culturali, ordini professionali, strutture sanitarie, associazioni, E.T.S., imprese, professionisti e realtà nazioni e internazionali;
- promozione e organizzazione di iniziative di cittadinanza attività, co-progettazione, volontariato culturale e coinvolgimento delle comunità nei processi culturali e territoriali;
- informazione e divulgazione culturale, nonché organizzazione di progetti editoriali, pubblicazioni, podcast, contenuti digitali, attività giornalistiche e formazione nell'ambito della comunicazione;
- valorizzazione, formazione, e sperimentazione delle nuove tecnologie applicate all'arte e alla cultura, all'intelligenza artificiale, ai nuovi media, alla realtà virtuale e aumentata, agli strumenti digitali;
- promozione e organizzazione di eventi giuridici quali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, corsi di aggiornamento;
- realizzazione di contributi giuridico-scientifici, pubblicazioni giuridiche anche attraverso supporti editoriali, periodici e non periodici, cartacei e/o in formato digitale, creazione di podcast, atti di convegni, conferenze, seminari sulla promozione dei principi costituzionali e per la tutela dei diritti umani, civili, sociali.
2. Come disposto dall'articolo 6, comma 1, CTS, l'Associazione può

inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale, ulteriori attività, purché ciò avvenga nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla Legge, "tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale".
3. Ai sensi dell'articolo 7 CTS, l'Associazione può raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti nel rispetto dei principi previsti dal medesimo articolo, nonché attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo.
4. Secondo quanto affermato dall'articolo 7, comma 1, CTS, per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo Settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

ARTICOLO 4

DURATA

1. L'associazione ha durata indeterminata.

ARTICOLO 5

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI E LORO AMMISSIONE

1. I diritti e gli obblighi degli associati, nonché le condizioni e la procedura per la loro ammissione all'associazione, sono disciplinati dal Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, da ogni altra normativa applicabile e dagli articoli 5 e seguenti dello statuto.

ARTICOLO 6

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea degli associati;
b) l'Organo di amministrazione, denominato Consiglio Direttivo;
c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
d) il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo;
e) il Tesoriere;
f) il Comitato Esecutivo, qualora nominato dal Consiglio Direttivo;
g) l'Organo di Controllo, ove nominato;
h) il Revisore Legale dei Conti, ove nominato.

ARTICOLO 7

NOMINA CONSIGLIO DIRETTIVO E RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'amministrazione dell'associazione viene affidata ad un Organo di amministrazione costituito da n. 3 (tre) amministratori signori

ELEONORA ROSSI	Presidente
LAURA ZANINELLI	Vicepresidente
PERICLE POLI	Segretario e Tesoriere.

2. Il suddetto Organo di amministrazione viene investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, spettando al

Presidente dell'Organo di amministrazione la rappresentanza dell'associazione.
3. Viene conferita ai sensi dell'art. 29 dello statuto al Tesoriere, PERICLE POLI, delega ad aprire uno o più conti correnti bancari a nome della associazione, con piena facoltà ad operare su di essi, senza limite di firma.
4. Tutte le cariche elettive sono gratuite. Agli associati compete solo il rimborso di eventuali spese regolarmente documentate.

ARTICOLO 8

NOMINA ORGANO DI CONTROLLO

1. L'associazione non procede alla nomina dell'Organo di controllo e del Revisore dei conti, in quanto non obbligata secondo Legge.

ARTICOLO 9

DURATA PRIMO ESERCIZIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Il primo esercizio si chiude il 31 (trentuno) dicembre 2026 (duemilaventisei).

ARTICOLO 10

PATRIMONIO E SUA DEVOLUZIONE

1. Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili e immobili di proprietà dell'ente, oggetto di contribuzione degli associati e derivanti dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi dei cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di raccolta fondi, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.
2. Il patrimonio dell'Associazione è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione e il raggiungimento delle finalità e dello scopo come indicati dall'articolo 4 del presente statuto.
3. In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, ai sensi dell’articolo 9, CTS, previo parere positivo dell’ufficio del Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore previsto dall'articolo 45, comma 1, CTS, e comunque secondo le diverse disposizioni di Legge vigenti al momento dell’estinzione stessa e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del terzo settore individuati dell'Assemblea degli associati.
4. L’Assemblea procede a nominare uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati, salvo che, ai sensi dell'art. 23, co. 1 lett. abis) D.M. 106/2020, sia possibile procedere all'estinzione dell'ente senza nomina di organo di liquidazione se non sono in essere rapporti giuridici non definiti.

ARTICOLO 11

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. È vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 13

ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

1. Gli associati chiedono che l'associazione sia iscritta, ai sensi dell'articolo 47 del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore.

2. Al riguardo gli associati conferiscono al Presidente dell'associazione e a ogni consigliere in via disgiunta tra loro ogni potere per svolgere qualsiasi attività che si renda a tal fine necessaria, utile od opportuna, anche apportando al presente atto e allo statuto ogni modificazione che fosse richiesta dagli Uffici, dalle Autorità competenti e dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, senza necessità di ulteriore delibera assembleare.

3. Ai fini della richiesta di iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, gli Associati conferisco mandato, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020, come modificato dall'articolo 5 del Decreto Ministeriale del 13 gennaio 2026, alla Presidente dell'Associazione, signora ELEONORA ROSSI, e a me Notaio, per la compilazione, la sottoscrizione e l'invio della relativa istanza telematica.

ARTICOLO 14

SPESE E TASSAZIONE

1. Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico delle parti del presente atto come per legge.

2. Per l'esenzione dall'imposta di bollo i comparenti richiamano l'art. 82 del Decreto Legislativo del 21 aprile 2017, n. 117.

Le parti mi dispensano dalla lettera dell'allegato "A".

Del presente atto, unitamente all'allegato "B" e ad esclusione dell'allegato "A" per averne ricevuto espressa dispensa, ho dato lettura alle parti, che lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore sedici e minuti quindici.

Consta il presente atto di due fogli da me Notaio interamente scritti con mezzi meccanici e completato a mano su sei pagine per intero e fin qui della settima.

Firmato: ELEONORA ROSSI

Firmato: PERICLE POLI

Firmato: GUIDO CARRAVIERI

Firmato: ELISA MOGAVERO

Firmato: ALESSANDRO BALTI - notaio -

ALL. "A" REP. 11584 E RACC. 9473

Repertorio n. 11562 Raccolta n.



----------PROCURA SPECIALE----------

----------REPUBBLICA ITALIANA----------

L'anno 2026 (duemilaventisei)----------

il giorno 21 (ventuno)----------

del mese di ottobre,----------

a Lodi, nel mio studio in Via Legnano n. 10,----------

avanti a me Dottor Alessandro Balti, Notaio in Lodi, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Milano,----------

sono presenti i signori----------

ZANINELLI LAURA, nata a Milano il 29 agosto 1982 ed ivi residente, in Via Treccani Degli Alfieri Giovanni n. 22, codice fiscale ZNN LRA 82M69 F205I,----------

DRAGONETTI DIANA, nata a Salerno il 31 dicembre 1975, residente a Milano, in Via Cascina Barocco n. 17, codice fiscale DRG DNI 75T71 H703O,----------

FUGAZZA FABRIZIO, nato a Milano il 22 febbraio 1963, residente a Rozzano (MI), in Via delle Rogge n. 3, codice fiscale FGZ FRZ 63B22 F205Y.----------

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto mediante il quale dichiarano di nominare e costituire, quale loro procuratrice speciale la signora **ROSSI ELEONORA**, nata a Milano il 5 aprile 1976 ed ivi residente, in Alzaia Naviglio Pavese n. 12, codice fiscale RSS LNR 76D45 F205A,----

affinché ella abbia, in loro nome e conto, a intervenire all'atto di costituzione di un'Associazione non riconosciuta da denominarsi------

"STUDIOCULTURA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" o, in forma abbreviata, **"STUDIOCULTURA A.P.S."**, con sede a Milano, in Alzaia Naviglio Pavese n. 12, la quale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dell'articolo 5, comma 1, e dell'articolo 21, comma 1, CTS, perseguirà senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale in forma di azione volontaria, di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità, di produzione o scambio di beni o servizi:----------

• educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);----------

• interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f);----------

• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i);----------

• promozione della cultura della legalità; promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali; promozione dei principi costituzionali.----------

In particolare, l'Associazione eserciterà, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, le seguenti attività:----------
- organizzazione di mostre, esposizioni, installazioni, residenze artistiche, concorsi, premi, eventi e progetti curatoriali;----------
- organizzazione di conferenze, incontri, dibattiti, presentazioni, visite guidate, itinerari culturali, festival e rassegne;----------
- organizzazione di laboratori e percorsi per scuole, bambini, giovani e adulti, corsi, workshop e attività formative rivolte anche a professionisti, associazioni, imprese ed enti pubblici e privati;----
- elaborazione di progetti che mettano in relazione arte, cultura, salute, prevenzione, cura, benessere individuale e collettivo, anche in collaborazione con strutture sanitarie e sociosanitarie;----------
- organizzazione di proiezioni e cineforum, nonché la produzione e la diffusione di opere audiovisive, documentari e nuovi linguaggi digitali;----------
- organizzazione di concerti, rassegne e performance musicali, opere teatrali e di danza, nonché attività interdisciplinari;----------
- organizzazione di iniziative rivolte a persone fragili o svantaggiate, progetti interculturali e intergenerazionali, per favorire il contrasto all'isolamento e alle disuguaglianze nell'accesso alla cultura;----------
- valorizzazione di territori, quartieri, borghi e aree periferiche o caratterizzate da scarsa offerta culturale;----------
- recupero e attivazione di spazi attraverso l'arte e la cultura;----
- valorizzazione e diffusione della conoscenza del patrimonio artistico, storico, paesaggistico, ambientale e delle identità locali;---
- educazione alimentare, alla cultura enogastronomica, all'agricoltura sostenibile, alla biodiversità, alle produzioni locali e al rapporto tra cibo, arte, cultura, paesaggio e territorio;----------
- sensibilizzazione ambientale, all'economica circolare, alla sostenibilità e a rapporto tra cultura, natura e comunità;----------
- promozione di studi, pubblicazioni, cataloghi, attività editoriali, documentazione, ricerca e sperimentazione;----------
- promozione e organizzazione di progetti con musei, fondazioni, università, scuole, enti pubblici, istituzioni culturali, ordini professionali, strutture sanitarie, associazioni, E.T.S., imprese, professionisti e realtà nazionali e internazionali;----------
- promozione e organizzazione di iniziative di cittadinanza attività, co-progettazione, volontariato culturale e coinvolgimento delle comunità nei processi culturali e territoriali;----------
- informazione e divulgazione culturale, nonché organizzazione di progetti editoriali, pubblicazioni, podcast, contenuti digitali, attività giornalistiche e formazione nell'ambito della comunicazione;--
- valorizzazione, formazione, e sperimentazione delle nuove tecnologie applicate all'arte e alla cultura, all'intelligenza artificiale, ai nuovi media, alla realtà virtuale e aumentata, agli strumenti digitali;----------
- promozione e organizzazione di eventi giuridici quali: convegni,

conferenze, dibattiti, seminari, corsi di aggiornamento;----------
- realizzazione di contributi giuridico-scientifici, pubblicazioni giuridiche anche attraverso supporti editoriali, periodici e non periodici, cartacei e/o in formato digitale, creazione di podcast, atti di convegni, conferenze, seminari sulla promozione dei principi costituzionali e per la tutela dei diritti umani, civili, sociali.-----
Come disposto dall'articolo 6, comma 1, CTS, l'Associazione può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale, ulteriori attività, purché ciò avvenga nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla Legge, "tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale".----------
Ai sensi dell'articolo 7 CTS, l'Associazione può raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti nel rispetto dei principi previsti dal medesimo articolo, nonché attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo.----------
Secondo quanto affermato dall'articolo 7, comma 1, CTS, per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo Settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.------
La sunnominata procuratrice viene allo scopo investita di ogni opportuno potere, con facoltà fra l'altro di intervenire all'atto di costituzione, a prescindere dall'identità degli altri soci, firmare l'atto costitutivo, approvare lo statuto sociale, modificare l'oggetto sociale indicato, in ogni caso nel medesimo ambito di quello sopra descritto, procedere alla nomina dell'organo amministrativo ed eventualmente dell'Organo di Controllo, autorizzare l'organo amministrativo a richiedere l'iscrizione della costituenda Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, convenire ogni altro patto, clausola, condizione che crederà del caso senza che possa esservi opposto difetto di mandato.----------
Inoltre, ai fini della richiesta di iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la sunnominata procuratrice viene investita del potere di conferire mandato, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020, come modificato dall'articolo 5 del Decreto Ministeriale del 13 gennaio 2026, alla Presidente dell'Associazione, signora ELEONORA ROSSI, sopra identificata, e a me Notaio, per la compilazione, la sottoscrizione e l'invio della relativa istanza telematica.----------
Ai sensi dell'art. 1717, co. 2, c.c., la nominata procuratrice potrà sostituire a sé, nell'esercizio dei poteri ad ella conferiti con la presente procura, uno o più procuratori, dalla stessa procuratrice scelti.----------

Il tutto con promessa fin d'ora di avere per rato e valido l'operato in qualità di procuratrice, senza bisogno di ulteriori ratifiche e nel rispetto degli obblighi di legge.----------

La presente procura è conferita a titolo gratuito e con obbligo di rendiconto.----------

Del presente atto ho dato lettura ai comparenti, i quali lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore sedici

e minuti trentasei

Consta il presente atto di un

foglio da me Notaio interamente scritto con mezzi meccanici e completato a mano su tre

pagine per intero e fin qui della quarta.

ALLEGATO "B" REP. 11584 E RACC. 9413

STATUTO

Dell'Associazione "STUDIOCULTURA A.P.S."

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E NORMATIVA APPLICABILE

1. Ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n° 117 (il Codice del terzo settore, d'ora innanzi CTS) è costituita l'Associazione denominata "STUDIOCULTURA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", o, in forma abbreviata, "STUDIOCULTURA APS" (d'ora in avanti l'Associazione). Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

2. Ai sensi dell'articolo 12 del CTS, l'Associazione potrà utilizzare nella propria denominazione la locuzione di "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" o, in forma abbreviata, l'acronimo "APS" a decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e fino a che perdura tale iscrizione. L'Associazione si presenterà altrimenti in atti, documenti e comunicazioni unicamente come "STUDIOCULTURA".

3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, CTS, l'Associazione deve indicare gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

4. Lo statuto, fondato sui "principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali", è redatto in modo da garantire, nel modo più ampio

possibile, la partecipazione degli associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

ARTICOLO 2

SEDE

1. L'Associazione ha sede legale e operativa nel Comune di Milano, in Alzaia Naviglio Pavese n. 12, e sede operativa nel Comune di Pellezzano (SA), in Viale Filanda n. 3.

2. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie al fine di meglio raggiungere i propri scopi associativi.

3. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

4. Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello statuto, rimane tuttavia l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

5. I terzi potranno intendere come sede anche la sede effettiva, ancorché questa sia differente da quella indicata nell'atto costitutivo e nello statuto, ai sensi dell'art. 46 c.c. Per sede effettiva si deve intendere il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e direttive dell'ente e dove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti con poteri direttivi.

ARTICOLO 3

SCOPO E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, dell’articolo 5, comma 1, e

dell’articolo 21, comma 1, CTS, l'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale in forma di azione volontaria, di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità, di produzione o scambio di beni o servizi:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i);
- promozione della cultura della legalità; promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali; promozione dei principi costituzionali.

In particolare, l'Associazione esercita, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, le seguenti attività:

- organizzazione di mostre, esposizioni, installazioni, residenze artistiche, concorsi, premi, eventi e progetti curatoriali;

- organizzazione di conferenze, incontri, dibattiti, presentazioni, visite guidate, itinerari culturali, festival e rassegne;

- organizzazione di laboratori e percorsi per scuole, bambini, giovani e adulti, corsi, workshop e attività formative rivolte anche a professionisti, associazioni, imprese ed enti pubblici e privati;

- elaborazione di progetti che mettano in relazione arte, cultura, salute, prevenzione, cura, benessere individuale e collettivo, anche in collaborazione con strutture sanitarie e sociosanitarie;

- organizzazione di proiezioni e cineforum, nonché la produzione e la diffusione di opere audiovisive, documentari e nuovi linguaggi digitali;

- organizzazione di concerti, rassegne e performance musicali, opere teatrali e di danza, nonché attività interdisciplinari;

- organizzazione di iniziative rivolte a persone fragili o svantaggiate, progetti interculturali e intergenerazionali, per favore il contrasto all'isolamento e alle disuguaglianze nell'accesso alla cultura;

- valorizzazione di territori, quartieri, borghi e aree periferiche o caratterizzate da scarsa offerta culturale;

- recupero e attivazione di spazi attraverso l'arte e la cultura;

- valorizzazione e diffusione della conoscenza del patrimonio artistico, storico, paesaggistico, ambientale e delle identità locali;

- educazione alimentare, alla cultura enogastronomica, all'agricoltu-

ra sostenibile, alla biodiversità, alle produzioni locali e al rapporto tra cibo, arte, cultura, paesaggio e territorio;

- sensibilizzazione ambientale, all'economica circolare, alla sostenibilità e a rapporto tra cultura, natura e comunità;

- promozione di studi, pubblicazioni, cataloghi, attività editoriali, documentazione, ricerca e sperimentazione;

- promozione e organizzazione di progetti con musei, fondazioni, università, scuole, enti pubblici, istituzioni culturali, ordini professionali, strutture sanitarie, associazioni, E.T.S., imprese, professionisti e realtà nazioni e internazionali;

- promozione e organizzazione di iniziative di cittadinanza attività, co-progettazione, volontariato culturale e coinvolgimento delle comunità nei processi culturali e territoriali;

- informazione e divulgazione culturale, nonché organizzazione di progetti editoriali, pubblicazioni, podcast, contenuti digitali, attività giornalistiche e formazione nell'ambito della comunicazione;

- valorizzazione, formazione, e sperimentazione delle nuove tecnologie applicate all'arte e alla cultura, all'intelligenza artificiale, ai nuovi media, alla realtà virtuale e aumentata, agli strumenti digitali;

- promozione e organizzazione di eventi giuridici quali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, corsi di aggiornamento;

- realizzazione di contributi giuridico-scientifici, pubblicazioni giuridiche anche attraverso supporti editoriali, periodici e non periodici, cartacei e/o in formato digitale, creazione di podcast, atti

di convegni, conferenze, seminari sulla promozione dei principi costituzionali e per la tutela dei diritti umani, civili, sociali.

2. Come disposto dall'articolo 6, comma 1, CTS, l'Associazione può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale, ulteriori attività, purché ciò avvenga nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla Legge, "tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

3. Ai sensi dell'articolo 7 CTS, l'Associazione può raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti nel rispetto dei principi previsti dal medesimo articolo, nonché attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo.

4. Secondo quanto affermato dall'articolo 7, comma 1, CTS, per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo Settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

ARTICOLO 4

LAVORATORI E VOLONTARI

1. L'Associazione può avvalersi, ai sensi della normativa applicabile, di lavoratori subordinati, di prestazioni di lavoro autonomo, di prestazioni di lavoro occasionale e di volontari.

2. Ai sensi dell'articolo 36 del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e di prestazioni di lavoro occasionale o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. Sono volontari coloro che, in base all'articolo 17 CTS, per propria libera scelta, svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per scopo di solidarietà.

4. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e

le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

5. Lo status di volontario è incompatibile con ogni forma di rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, CTS, i volontari non occasionali devono essere iscritti in apposito Registro dei volontari.

ARTICOLO 5

STATUS DI ASSOCIATO

1. Gli associati si articolano nelle seguenti categorie:

a) associati fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla stipulazione dell'atto costitutivo dell'Associazione;

b) associati ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti, ammessi a seguito dell'esito positivo dell'apposito procedimento previsto dal presente statuto.

Si precisa che, quando nello statuto si fa riferimento al termine associati, ci si riferisce indistintamente agli associati di qualsiasi categoria.

2. Possono diventare associati persone fisiche ed enti che condividano le finalità dell'Associazione.

3. Ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, possono essere ammessi come associati altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale che siano membri dell'Associazione.

4. La qualità di associato cessa per recesso, esclusione, morte o

estinzione dell'associato o altre cause di cessazione previste dalla normativa applicabile e dal presente statuto.

ARTICOLO 6

NUMERO MINIMO DEGLI ASSOCIATI

1. Ai sensi dell'articolo 35 del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione presuppone l'esistenza, quali associati, di almeno 7 (sette) persone fisiche oppure di almeno 3 (tre) Associazioni di Promozione Sociale.

2. Ai sensi dell'art. 35, comma 1-bis, del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione di Promozione Sociale è cancellata dal registro Unico Nazionale del Terzo Settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

ARTICOLO 7

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione, fondata sul principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

2. Gli associati sono tenuti all'adempimento sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo statuto e dalla normativa applicabile, nonché dai regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associa-

tiva fissata periodicamente dal Consiglio Direttivo.

3. Ciascun associato ha diritto:

a) di partecipare alla nomina degli organi associativi e poterne far parte, sempre che ne possieda i requisiti;

b) di essere informato sull'attività dell'Associazione;

c) di frequentare i locali dell'Associazione;

d) di partecipare alle iniziative promosse dalla stessa;

e) di prendere visione dell'ordine del giorno delle assemblee, nonché dei bilanci, e di consultare i libri dell'Associazione, facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale entro dieci giorni ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione stessa.

ARTICOLO 8

AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, CTS, l'assunzione della qualità di associato consegue all'accoglimento della domanda di ammissione (d'ora in avanti la "domanda"), che va presentata per iscritto al Consiglio Direttivo.

2. La "domanda" contiene:

- l'indicazione delle generalità del richiedente (nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica);
- la dichiarazione del richiedente di conoscere ed accettare integralmente lo statuto e gli eventuali regolamenti nonché di rispettare le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associati-

vi.

3. L'Associazione valuta la "domanda" secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta e può respingerla laddove essa sia presentata da soggetti incompatibili con lo status di associato.

4. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, CTS, l'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

5. L'organo competente deve deliberare in ordine alla "domanda" entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

6. In caso di esito positivo della procedura di ammissione, il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

7. In caso di respingimento della domanda la relativa deliberazione deve essere motivata.

8. Ai sensi dell'articolo 23, comma 3, CTS, il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro sessanta giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'Assemblea, con decisione vincolante, in occasione della sua prima successiva convocazione.

9. Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualità di associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento, anche ad opera dell'Assemblea, della domanda.

10. Il Consiglio Direttivo può emettere un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione,

alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

ARTICOLO 9

RECESSO DELL'ASSOCIATO

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, c.c., l'associato, salvo che si sia impegnato a far parte dell'Associazione per un tempo determinato, può comunicare la propria volontà di recedere in ogni momento, purché ciò avvenga con preavviso di almeno un mese e mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

2. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'associato a comunicare il proprio recesso.

3. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

4. Il recesso non estingue gli obblighi sorti in capo all'associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. Nello specifico, l'associato che recede, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo, è tenuto al pagamento dell'intera quota associativa dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

5. L'associato recedente non ha diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

ARTICOLO 10

ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

1. L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato, tra cui il versamento della quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lett. e, CTS.

2. La deliberazione di esclusione, che deve essere motivata, è comunicata all'associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

3. La deliberazione di esclusione sospende i diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associazione dell'associato escluso a partire dal momento della comunicazione a quest'ultimo della deliberazione stessa.

4. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di associato a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata.

5. L'associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera quota associativa dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di associato a causa della deliberazione di esclusione.

6. Nel caso in cui vengano meno le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

ARTICOLO 11

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili e immobili di proprietà dell'ente, oggetto di contribuzione degli associati e derivanti dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi dei cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di raccolta fondi, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

2. Il patrimonio dell'Associazione è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione e il raggiungimento delle finalità e dello scopo come indicati dall'articolo 4 del presente statuto.

3. Allorché l'Assocazione abbia acquisito la personalità giuridica, quando risulta che il patrimonio minimo di cui all'articolo 22, comma 4, del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ARTICOLO 12

QUOTA ASSOCIATIVA

1. L'assunzione della qualità di associato è subordinata al versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo.

2. Ogni associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di tale quota associativa.

ARTICOLO 13

RACCOLTA FONDI E RICEZIONE DI FINANZIAMENTI

1. L'Associazione può raccogliere fondi, come specificato all'articolo 3.

2. L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche dai suoi associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, senza interessi, a condizione che il contratto di finanziamento sia redatto in forma scritta; se il contratto non è redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione, non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione.

3. L'adesione all'Associazione non comporta per gli associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della quota associativa.

ARTICOLO 14

IRRIPETIBILITÀ DI APPORTI E VERSAMENTI

1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato e diverso dal finanziamento, che sia effettuato dall'associato all'Associazione, non è ripetibile dallo stesso (o dai suoi aventi causa) in alcun ca-

so, nemmeno laddove si verifichino lo scioglimento dell'Associazione ovvero la morte, l'estinzione, il recesso o l'esclusione dell'associato.

2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, effettuato dall'associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce loro alcun diritto di partecipazione all'Associazione differente da quelli attribuiti dallo statuto e dalla normativa applicabile.

ARTICOLO 15

SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO

1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, prudenza e diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione, nello specifico vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque riconosciuto opportuno.

2. Se l'Associazione ha personalità giuridica il valore del fondo di dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, qualora sia nominato, devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di Associazione senza personalità giuridica, il tutto in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 CTS.

ARTICOLO 16

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

1. È vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 17

PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

1. Ove ne ricorrano i presupposti, il consiglio direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. Si applicano, pur con i dovuti accorgimenti, gli articoli 2447-bis e ss. c.c.

ARTICOLO 18

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli associati;

b) l'Organo di amministrazione, denominato Consiglio Direttivo;

c) il Presidente del Consiglio Direttivo;

d) il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo;

e) il Tesoriere;

f) il Comitato Esecutivo, qualora nominato dal Consiglio Direttivo;

g) l'Organo di Controllo, ove nominato;

h) il Revisore Legale dei Conti, ove nominato.

2. L'elezione degli organi deve essere informata al criterio di mas-

sima libertà di accesso all'elettorato passivo e attivo.

ARTICOLO 19

L'ASSEMBLEA

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, CTS, hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

2. Il diritto di voto dell'associato minore d'età, fino al compimento della maggiore età, dovrà essere esercitato dai genitori o da chi ne ha la rappresentanza legale.

3. Ogni associato ha un voto. Tuttavia, laddove l'associato sia a sua volta un ente del terzo settore sarà possibile attribuirgli un numero maggiore di voti, fino a 3 (tre), in base al numero dei suoi associati, secondo modalità oggettive stabilite tramite apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

4. Ai sensi dell'articolo 24, comma 3, CTS, ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato ovvero da un soggetto terzo, mediante delega scritta. Ciascun rappresentante può rappresentare fino a 3 associati laddove l'Associazione abbia un numero di associati inferiore a cinquecento, fino a 5 associati laddove l'Associazione ne abbia cinquecento o più.

5. L'Assemblea degli associati può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimen-

to dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

6. Laddove l'Associazione abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento potrà costituire assemblee separate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali.

7. Le assemblee separate possono avvenire tramite i mezzi previsti dall'articolo 24, comma 4, CTS e devono essere rispettati i requisiti previsti per la costituzione e la deliberazione dell'assemblea generale.

8. All'assemblea generale degli associati possono partecipare anche i soci che hanno preso parte alle assemblee separate.

9. Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere impugnate autonomamente.

ARTICOLO 20

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea:

a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

d) approva il bilancio;

e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

h) approva ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione;

i) delibera su ogni altro oggetto ad essa attribuito dalla Legge o dal presente statuto.

ARTICOLO 21

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio, nonché per la rinnovazione delle cariche sociali scadute.

2. L'Assemblea è convocata inoltre ogniqualvolta il Consiglio Direttivo o l'Organo di Controllo lo ritengano necessario, nonché su richiesta di almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto.

3. L'Assemblea è convocata mediante l'invio a ciascun associato di un

avviso a mezzo di posta elettronica ordinaria che permetta la prova dell'avvenuta ricezione almeno dieci giorni prima della convocazione stessa ovvero mediante la pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito Internet dell'Associazione. In entrambi i casi l'avviso di convocazione dovrà essere visibile in modo continuativo almeno per i quindici giorni antecedenti alla convocazione e fino allo scioglimento dell'assemblea.

4. L'avviso contiene:

a) l'indicazione del giorno della convocazione;

b) l'indicazione dell'ora della convocazione;

c) l'indicazione del luogo della convocazione;

d) l'indicazione dell'eventuale data di una seconda convocazione;

e) l'elenco delle materie che verranno discusse in Assemblea.

5. L'Assemblea è comunque validamente costituita qualora siano presenti tutti gli associati, tutti i consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo, se nominato.

ARTICOLO 22

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Laddove anch'egli sia assente l'Assemblea verrà presieduta dal consigliere più anziano, o, in ulteriore subordine, da un consigliere o da qualsiasi associato individuato dall'Assemblea.

2. Il verbale dell'Assemblea è redatto dal Segretario nominato dal Presidente o, laddove la normativa applicabile lo richieda o il sia

ritenuto necessario, dal Notaio.

3. Il verbale viene iscritto nel libro delle decisioni dell'Assemblea.

4. Il Presidente compie tutti gli atti necessari ad assicurare il corretto svolgimento delle assemblee e a permettere agli associati di esercitare liberamente i propri diritti. In particolare il Presidente permette l'intervento in Assemblea di soggetti diversi dagli associati allorché lo ritenga necessario per garantire il corretto grado di comprensione delle materie oggetto della decisione.

ARTICOLO 23

QUORUM

1. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

2. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

4. Per la modifica dello statuto l'Assemblea è validamente convocata con la presenza di almeno la maggioranza degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto di voto.

ARTICOLO 24

DECISIONI IN FORMA NON ASSEMBLEARE

1. È possibile che le deliberazioni, per le quali non sia imposto il metodo assembleare ai sensi della normativa applicabile o dal presente statuto, siano adottate anche mediante consultazione scritta ovvero consenso reso per iscritto.

2. Salvo particolari prescrizioni di Legge, tali metodi decisionali non assembleari non sono soggetti a particolari formalità, potendosi svolgere con qualunque mezzo idoneo, purché sia garantito a ciascun associato il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

ARTICOLO 25

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo che si occupa della gestione e dell'amministrazione dell'Associazione, operando in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo è chiamato a:

a) nominare il Segretario tra i consiglieri e revocarlo;

b) nominare, laddove necessario, il Comitato Esecutivo e revocarne i membri;

c) convocare l'Assemblea;

d) compiere tutti gli atti di amministrazione in nome e per conto dell'Associazione;

e) redigere il progetto di bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

f) deliberare in ordine all'ammissione degli associati;

g) deliberare il trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo comune;

h) predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;

i) determinare le quote associative annuali e di ingresso;

j) presentare all'Assemblea proposte e mozioni;

k) predisporre i progetti di fusione scissione e trasformazione da presentare all'Assemblea per l'approvazione;

l) decide sull'esclusione degli associati;

m) ogni altra competenza prevista dalla normativa applicabile o dal presente statuto.

ARTICOLO 26

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo, eccetto il primo, che è nominato in sede di costituzione, è nominato dall'Assemblea e è composto da tre a undici membri, tra i quali sono individuati il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere, nominati dal Consiglio Direttivo stesso. Il numero dei membri viene deciso dall’Assemblea con apposita votazione preliminare all’elezione dei membri stessi.

2. I consiglieri, nominati nella maggioranza tra gli associati, durano in carica per cinque esercizi, nello specifico, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo a quello di nomina e sono rieleggibili.

3. La carica di consigliere viene meno per:

a) revoca;

b) dimissioni;

c) morte;

d) sopravvenuta incapacità;

e) sopravvenuta causa di decadenza.

4. Nel caso in cui uno o più consiglieri siano decaduti, purché non si configuri la circostanza prevista dal successivo comma, questi dovranno essere sostituiti nella prima Assemblea utile, nel caso richiesta dal Consiglio Direttivo stesso.

5. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e si rende necessaria la rielezione.

6. Sono incompatibili con lo status di consigliere l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

7. Ai sensi dell'articolo 26, comma 6, CTS, i consiglieri dovranno, entro 30 giorni dalla nomina, chiederne l'iscrizione nel RUNTS, indicando ciascuno:

a) il proprio nome;

b) il proprio cognome;

c) il luogo di nascita;

d) la data di nascita;

e) il proprio domicilio o residenza;

f) la propria cittadinanza;

g) a quali di essi sia attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

ARTICOLO 27

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dall'Organo di Controllo, previa comunicazione a ciascun membro e ai membri dell'Organo di Controllo almeno sette giorni prima dell'adunanza, tramite un mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, di un avviso che contenga:

a) l'indicazione della data dell'adunanza;

b) l'indicazione della ora dell'adunanza;

c) l'indicazione del luogo dell'adunanza;

d) l'indicazione delle materie che verranno trattate nell'adunanza.

2. In caso di indifferibile urgenza l'avviso può avvenire almeno due giorni prima dell'adunanza.

3. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito laddove siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo e sempre che l'Organo di Controllo, informato di ciò, non si opponga.

4. I membri dell'Organo Di Controllo possono partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 28

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza, impedimento o rinuncia dal Vice-Presidente, in subordine dal con-

sigliere più anziano.

2. Il Consiglio Direttivo è validamente convocato solo qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri e delibera a maggioranza dei consiglieri presenti.

3. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

4. Delle adunanze si redige verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel Libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

5. L'adunanza del Consiglio Direttivo può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente del Consiglio Direttivo di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

6. Il consiglio direttivo può deliberare anche tramite consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, secondo le condizioni già indicate all'articolo 30 del presente statuto.

ARTICOLO 29

DELEGHE

1. È possibile che il Consiglio Direttivo nomini al suo interno un Comitato Esecutivo oppure nomini uno o più consiglieri che si occupino di decidere in autonomia e possano compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione sulla base di apposite deleghe *ad negotia*, ad acta e *ad lites*.

2. Il Comitato Esecutivo è composto dal numero di consiglieri che sarà determinato dal Consiglio Direttivo.

3. Il Comitato Esecutivo è regolato dalle medesime norme applicabili al Consiglio direttivo, laddove applicabile e con i dovuti adattamenti.

4. Il singolo consigliere delegato ha poteri di rappresentanza limitati agli atti o alle categorie di atti che il consiglio direttivo gli ha delegato-

ARTICOLO 30

PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

1. Se non viene nominato dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo provvede a nominare tra i suoi componenti il Presidente.

2. La durata della sua carica coincide con quella del Consiglio Direttivo in concomitanza del quale è stato eletto.

3. Il Presidente può essere rieletto.

4. Il Presidente:

a) cura l’esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo e ne coordina i lavori;

b) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, per la creazione di rapporti di collaborazione e sostegno iniziative associative;

c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

d) convoca e presiede l'Assemblea degli associati;

e) propone deliberazioni al Consiglio Direttivo;

f) adotta tempestivamente, in caso di urgenza, ogni provvedimento necessario, sottoponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione ad essa successiva;

g) verifica e pretende l'osservanza dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della normativa applicabile;

h) compie ogni altra attività che la Legge, il presente statuto o l'Assemblea degli associati pongano a suo carico.

5. Il Consiglio Direttivo può nominare fra i suoi membri un Vice-Presidente, chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento, anche temporaneo. Il Presidente può delegare le proprie attribuzioni tramite procura speciale per compimento di atti specifici e determinati.

6. Il Presidente hanno la legale rappresentanza dell'Associazione verso i terzi e in giudizio, agiscono e resistono avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale in qualunque grado.

ARTICOLO 31

SEGRETARIO

1. Allorché non sia stato nominato dal Consiglio Direttivo, il Presidente può nominare un Segretario, anche estraneo, per lo svolgimento

dei lavori dell'Assemblea: nei casi previsti dalla Legge, nonché quando l'Assemblea o il Consiglio Direttivo lo ritengono opportuno il Segretario viene nominato nella persona di un Notaio.

2. Il Segretario cura la tenuta del Libro dei verbali delle assemblee, del Libro dei verbali del consiglio direttivo, del Libro dei verbali del comitato esecutivo e del Libro degli associati.

ARTICOLO 32

IL TESORIERE

1. Il Tesoriere:

a) cura la gestione della Cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;

b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;

c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 33

COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

1. Nel caso sia richiesto dalla Legge o sia ritenuto opportuno, l'Assemblea degli associati nomina un Organo di Controllo.

2. L'Organo di Controllo può essere collegiale o monocratico:

a) laddove sia collegiale, l'Organo di Controllo è composto da tre membri scelti fra persone non associate, di cui una viene nominata Presidente dell'Organo di Controllo. Vengono inoltre nominati due controllori supplenti;

b) laddove sia monocratico, viene nominato un controllore supplen-

te.

3. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono la notizia da parte del Consiglio Direttivo della cessazione dalla carica del controllore unico o di uno dei controllori effettivi in caso di organo collegiale.

4. I membri dell'Organo di Controllo rimangono in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

5. La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo: per rendere possibile ciò è possibile che la nomina possa avere, eccezionalmente, durata superiore o inferiore alla scadenza statutaria. Il momento di scadenza dell'Organo di Controllo avviene in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

6. La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del consiglio direttivo.

7. All'Organo di Controllo trova applicazione l'articolo 2399 c.c. e i componenti di tale organo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 coma 2 c.c.. Se collegiale, tali requisiti debbono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

8. La carica di membro dell'Organo di Controllo viene meno per:

a) revoca per giusta causa;

b) dimissioni;

c) morte;

d) sopravvenuta incapacità;

e) decadenza.

9. Sono incompatibili con lo status di controllore l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

10. Sono inoltre incompatibili con l'ufficio di Membro dell'Organo di Controllo:

a) il coniuge i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri, gli amministratori, il coniuge i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;

b) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

c) coloro che sono cancellati o sospesi dal registro dei revisori legali;

d) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'ordine degli avvocati, all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, all'ordine dei consulenti del lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche e/o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

ARTICOLO 34

COMPETENZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo Di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;

b) vigila sul rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche;

c) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione sul suo concreto ordinamento;

d) esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

e) in caso di redazione del bilancio sociale attesta che questo sia stato redatto in conformità alle linee guida dell'articolo 14 CTS; il bilancio sociale deve dare atto degli esiti del monitoraggio svolto.

2. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. I componenti dell'Organo Di Controllo hanno inoltre diritto di partecipare, seppur senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo e dell'Assemblea che delibera sull'approvazione del bilancio.

4. Laddove vengano superati i limiti di cui all'art. 31 comma 1 CTS la revisione legale dei conti potrà essere esercitata dall'Organo di

Controllo: in tal caso tutti i membri (effettivi e supplenti) devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 35

CONVOCAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo Di Controllo è convocato dal Presidente dell'Organo ogni-qualvolta sia ritenuto opportuno, laddove se sia fatta richiesta dal-la maggioranza dei membri del collegio dei controllori ovvero su ri-chiesta di un terzo degli associati.

2. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica certificata contenente:

a) l'indicazione del luogo della riunione;

b) del giorno della riunione;

c) dell'ora della riunione;

d) l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del collegio dei controllori almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

3. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno cinque giorni prima.

4. Il collegio dei controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente co-stituito anche in assenza delle suddette formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i membri dell'Organo di Controllo.

5. Le deliberazioni dell'Organo di Controllo sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei membri del collegio stesso. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

6. Non è ammesso né il voto per delega che per corrispondenza.

7. L’adunanza dell’Organo di controllo può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente dell’Organo di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ARTICOLO 36

REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. Laddove l’Organo Di Controllo non eserciti il controllo contabile, e sempre che ricorrano i requisiti previsti dalla Legge, l’Associazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell’apposito Registro.

2. Per la composizione i requisiti, i poteri le funzioni e la disciplina dei revisori legali dei conti si rinvia a quanto previsto dalla Legge e in particolare dall’articolo 31 CTS e in quanto compatibile il d.lgs. 39/2010.

ARTICOLO 37

BILANCIO D’ESERCIZIO

1. L’Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio Direttivo predispone e redige il progetto di bilancio da presentare all’Assemblea degli associati, e lo deposita presso il RUNTS.

3. Il progetto di bilancio deve essere redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e da rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e oneri dell’Ente.

4. Detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l’andamento economico e gestionale dell’ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali.

5. In detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo o dal Revisore Legale dei Conti.

6. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale elle attività di cui all'articolo 6 CTS in una annotazione nella nota integrativa al bilancio.

7. Il bilancio così formato, una volta approvato dall’Assemblea è depositato nel RUNTS a cura del Consiglio Direttivo.

8. Se i ricavi, le rendite, i proventi, o le entrate comunque denominate sono inferiori al limite previsto dall'articolo 13, comma 2, CTS e s.m.i., il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto

per cassa. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale elle attività di cui all'articolo 6 CTS in una annotazione posta in calce al rendiconto per cassa.

ARTICOLO 38

BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

1. Ove previsto obbligatoriamente dalla Legge, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

2. Se i ricavi, le rendite, i proventi o entrate comunque denominate superano il limite previsto dalla Legge, il Consiglio Direttivo deve redigere e depositare presso il RUNTS il bilancio sociale approvato dall'Assemblea degli associati.

3. Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza con l'indicazione degli emolumenti compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ARTICOLO 39

LIBRI ASSOCIATIVI

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

a) il libro degli associati, tenuto a cura del Segretario;

b) il registro dei volontari che svolgono attività in maniera non

occasionale;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto a cura dello stesso organo. I consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto libro;

e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni di altri organi associativi tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi secondo le seguenti modalità stabilite dal Consiglio Direttivo nonché di estrarne copia.

3. Il registro dei volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, che potrà anche estrarne copia

4. Ciascun consigliere e ciascun membro dell'Organo di Controllo possono esaminare il libro delle decisioni del Consiglio Direttivo nonché di estrarne copia.

ARTICOLO 40

SCIOGLIMENTO

1. L'Associazione si scioglie

a) per il decorso del termine;

b) laddove tutti gli associati vengono a mancare;

c) per il raggiungimento dello scopo associativo;

d) per la sopravvenuta impossibilità dello scopo associativo (patrimonio insufficiente, disaccordo associati su decisioni vitali come

decisione bilancio o nomina amministratori o ancora disinteresse associati provoca lo stallo nelle decisioni assembleari);

e) per le associazioni riconosciute si applica inoltre l'articolo 22 c 5 CTS;

f) per deliberazione dell'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita, con il voto favorevole di almeno di tre quarti degli associati esprimenti solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

ARTICOLO 41

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, ai sensi dell'articolo 9, CTS, previo parere positivo dell'ufficio del Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore previsto dall'articolo 45, comma 1, CTS, e comunque secondo le diverse disposizioni di Legge vigenti al momento dell'estinzione stessa e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del terzo settore individuati dell'Assemblea degli associati.

2. L'Assemblea procede a nominare uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati, salvo che, ai sensi dell'art. 23, co. 1 lett. abis) D.M. 106/2020, sia possibile procedere all'estinzione dell'ente senza nomina di organo di liquidazione se non sono in essere rapporti giuridici non definiti.

ARTICOLO 42

NORME DI RINVIO

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dal Codice del

Terzo Settore, dal Codice civile e da ogni altra normativa applicabile di natura primaria o secondaria.

Firmato: ELEONORA ROSSI

Firmato: PERICLE POLI

Firmato: GUIDO CARRAVIERI

Firmato: ELISA MOGAVERO

Firmato: ALESSANDRO BALTI – notaio –

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art. 22, commi 1 e 3, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, **Alessandro Balti**, Notaio in Lodi (Collegio Notarile di Milano), mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei atti, firmato a norma di legge.
Lodi, 29 ottobre duemilaventisei, nel mio studio in via Legnano n. 10.

File firmato digitalmente dal Notaio Alessandro Balti